

Stazione Unica Appaltante

OGGETTO: PA ESF05/18/8 – Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree prative e delle essenze arboree presso gli istituti scolastici di pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale – Aree territoriali Est - Nord – Sud – 3 LOTTI.

CHIARIMENTI al 07.06.2018

Chiarimento n. 1

In merito ai criteri tecnici 5.1 e 5.2 “Certificazione del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro BS OHSAS 18001 (Occupational Health & Safety Assessment Series)” e “Certificazione del sistema di gestione della responsabilità sociale (RSI) - SA8000: 2014 (sono escluse le certificazioni SA8000 di versioni previgenti)”, è possibile ricorrere all’istituto dell’avvalimento ex art. 89 del D.Lgs. 50/2016 al fine del conseguimento dei relativi punteggi?

No, non è possibile ricorrere all’istituto dell’avvalimento ex art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Il ricorso a tale istituto è possibile limitatamente al possesso delle certificazioni previste quali requisiti di partecipazione alla gara (certificazione del sistema di gestione ambientale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 14000 e certificazione di sistema di gestione della qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale – punti 8.4.1 e 8.4.2 del Disciplinare di gara).

Chiarimento n. 2

In merito ai criteri tecnici 4.1 (esperienza pregressa dell’impresa nello svolgimento di servizi analoghi) e 4.2 (importo di un singolo contratto stipulato per la cura e manutenzione del verde), nell’ipotesi in cui il concorrente si presenti nella forma di un RTI, le imprese componenti il raggruppamento possono cumulare i propri requisiti al fine del conseguimento dei relativi punteggi?

Ai fini dell’attribuzione dei punteggi relativi ai suddetti criteri tecnici, i requisiti possono essere posseduti da una o più imprese componenti il RTI, potendoli, in quest’ultima ipotesi, cumulare tra loro, purché il raggruppamento possieda il requisito nel suo complesso. In caso di cumulo, non si applicano limiti minimi percentuali circa il possesso dei requisiti a carico dei singoli.

Chiarimento n. 3

In merito ai requisiti di partecipazione di cui ai punti 8.3, lettera b) e 8.4.4 nonché criteri tecnici 4.1 (esperienza pregressa dell’impresa nello svolgimento di servizi analoghi) e 4.2 (importo di un singolo contratto stipulato per la cura e manutenzione del verde) del Disciplinare di gara, si richiede se saranno accettati, a dimostrazione del possesso dei requisiti dei suddetti punti, certificati di esecuzione lavori rilasciati per la categoria SOA OS24.

Occorre premettere che l'A.N.AC., con deliberazione n. 72/2007, ha chiarito che “... la manutenzione del verde pubblico rientra nell'ambito dei servizi e non in quello dei lavori, tutte le volte in cui l'attività non comporti una modificazione della realtà fisica con l'utilizzazione, la manipolazione e l'installazione di materiali aggiuntivi e sostitutivi non inconsistenti sul piano strutturale e funzionale (cd quid novi): così ad esempio, la mondataura, rasatura, irrigazione, concimazione, posatura, pulizia, trattamenti vari, sfalcio, decespugliamento delle scarpate etc... non configurano “lavori” ma “servizi”.

Come indicato all'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'attività oggetto dell'appalto consiste “nello sfalcio dell'erba, estirpazione della vegetazione spontanea, taglio dei rovi, riconformazione delle siepi, eliminazione degli arbusti infestanti, taglio dei polloni, potature delle alberature, abbattimento degli alberi pericolanti, reimpianti a compensazione, monitoraggio fitostatico delle essenze arboree (V.T.A.), rimozione dei materiali giacenti nelle aree prative, rimozione di accumuli di fogliame ad aghi di pino”: gli interventi previsti dalla *lex specialis*, pertanto, si configurano quali servizi, in quanto limitati ad attività continuativa di cura e regolazione del patrimonio verde già esistente.

I requisiti di partecipazione nonché i criteri tecnici menzionati nel quesito prevedono, pertanto, una corrispondenza fra l'attività espletata in passato dall'impresa concorrente e quella richiesta dalla presente procedura, in ordine alla quale è necessario effettuare in sede di offerta un esplicito riferimento, che non può essere desunto dal Seggio di gara con la semplice lettura dei certificati di esecuzione lavori rilasciati per la categoria OS24 (categoria che riguarda appalti di lavori per interventi di esecuzione del verde urbano).

Occorre, pertanto, da parte del concorrente una specificazione delle attività realizzate, volta alla caratterizzazione delle stesse: si rende, quindi, necessaria l'allegazione dei certificati di regolare esecuzione dei servizi o, al fine di una corretta riconduzione della prestazione nell'ambito dei servizi, l'allegazione della copia dei contratti stipulati dai quali possano desumersi con chiarezza le attività svolte.

Chiarimento n. 4

Con riferimento ai criteri tecnici di gara 3.2 (presenza di un tecnico agronomo iscritto all'Albo dei Dottori Agronomi) e 4.3 (Direttore tecnico di cantiere), si richiede se i due ruoli possano essere ricoperti dalla medesima persona ai fini dell'attribuzione dei punti stabiliti dal Disciplinare di gara.

Sì, vi può essere coincidenza tra i due ruoli.

Chiarimento n. 5

In caso di partecipazione a tutti e 3 i LOTTI di gara, il punto 9 del Disciplinare di gara prevede la possibilità di presentare “un'unica garanzia provvisoria per un valore relativo al LOTTO di importo maggiore a cui si intende partecipare”; pertanto si chiede conferma se è corretto presentare una garanzia provvisoria solo per il LOTTO 2 (il LOTTO di importo più elevato) da inserire nella Busta A-Documentazione amministrativa con i riferimenti di CIG solo al LOTTO 2, senza dover presentare cauzione per i LOTTI 1 e 3.

La garanzia provvisoria deve essere presentata facendo riferimento a tutti i LOTTI di gara cui si intende partecipare (in questo caso LOTTO 1, LOTTO 2, LOTTO 3). Il valore oggetto della garanzia deve riferirsi all'importo del LOTTO maggiore cui si intende partecipare.

Chiarimento n. 6

Con riferimento al criterio tecnico di gara 4.1 (esperienza pregressa dell'impresa nello svolgimento di servizi analoghi), si chiede di specificare meglio cosa si intenda per esperienza "consecutiva".

Per esperienza pregressa "consecutiva", si intende un'esperienza continuativa, ininterrotta. Al fine di agevolare le verifiche da parte del Seggio di gara per l'attribuzione dei relativi punteggi, si invitano, pertanto, i concorrenti a presentare, in aggiunta alle copie dei contratti gestiti e qualsiasi altra documentazione da cui sia possibile verificare il possesso di tale esperienza (ad es. certificazioni di regolare esecuzione), uno schema riepilogativo della documentazione inserita nella Busta C in merito a tale criterio 4.1.

Chiarimento n. 7

In merito al requisito di idoneità professionale di cui al punto 8.2.2 (soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di manutenzione del verde), la scrivente Stazione Appaltante farà riferimento ai contenuti dell'Accordo in Conferenza Stato-Regioni che modifica ed integra l'accordo in conferenza delle regioni e delle province autonome dell'08 giugno 2017 sullo "Standard professionale e formativo per l'attività di Manutenzione del Verde", ai sensi dell'art. 12 comma 2 della Legge 154/2016" sottoscritto in data 22.02.2018.

**Il Responsabile dell'Ufficio Edilizia, Servizi e Forniture
(Dott. Claudio Carrino)**

Si attesta che il presente atto è conforme al documento originale firmato e conservato presso il Servizio 2 "Gare-SUA" dell'U.C. Sviluppo strategico e coordinamento del territorio metropolitano - Unità Operativa "LL.PP. Edilizia, Servizi e Forniture".